

N. 02787/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00457/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 457 dell'anno 2020 proposto dalla OTG Office Srl in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sica, con domicilio digitale come da Registro PEC Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via della Guastalla n.2;

contro

Comune di Milano in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Antonello Mandarano, Paola Cozzi, Alessandra Montagnani Amendolea, Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria Ferradini e Anna Maria Pavin, con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia e domicilio fisico presso gli Uffici in Milano, Via della Guastalla n.6;

nei confronti

SALC Spa in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Giuseppe Durano e con domicilio digitale come da Registro PEC Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

della nota del Comune di Milano ricevuta a mezzo PEC in data 23.12.2019 avente ad oggetto “Via della Guastalla, 2 - Pratiche n. 6267/2015, n. 2 22036/2015, n. 16307/2016, n. 20668/2016 – Comunicazione di conclusione del procedimento avviato, ai sensi della L. 241/90 in data 2/11/2018 e ordine di ripristino”; del verbale di sopralluogo di visita tecnica in data 22.01.2019 nonché del verbale di sopralluogo in data 27.03.2019; della nota del Comune di Milano ricevuta a mezzo PEC in data 6.11.2018 avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90 finalizzato all’espletamento di accertamenti in merito agli interventi edilizi eseguiti nell’immobile di Via della Guastalla, 2 - Pratiche n. 6267/2015, n. 22036/2015, n. 16307/2016, n. 20668/2016”, nonché di tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti, conosciuti e non conosciuti, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria del Comune di Milano;

Vista la memoria di SALC Spa;

Visto il deposito da parte del Comune di Milano di provvedimento del 10 marzo 2020 di sospensione per un anno dell'efficacia del provvedimento di ripristino oggetto di impugnazione;

Vista la rinuncia di parte ricorrente alla domanda di misure cautelari;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Vista l'istanza del Comune di Milano di passaggio in decisione senza discussione;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta all'udienza pubblica straordinaria del 17 ottobre 2024 celebrata nelle forme di cui all'art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi uditi come da verbale gli avvocati in collegamento da remoto;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame si espone di aver nel 2015 stipulato con l'odierna controinteressata un contratto di appalto relativo ad opere di manutenzione straordinaria sull'immobile di sua proprietà sito in Milano, via della Guastalla, n. 2, con intervento di ristrutturazione edilizia relativo al piano quarto fuori terra consistente nella traslazione di s.l.p. già esistente; tuttavia i lavori non venivano

completati nel termine pattuito e tra le parti è insorta una vertenza civile pendente davanti al Tribunale di Milano. SALC Spa decideva unilateralmente di sospendere i lavori, anche quanto agli interventi urgenti per ovviare ad infiltrazioni, e la ricorrente è stata nell'impossibilità di accedere ad alcuna delle unità immobiliari; anzi la controinteressata ha denunciato che OTG Office avrebbe commesso presunte violazioni della normativa urbanistico-edilizia, laddove proprio alla ricorrente sarebbe stato impedito di terminare i lavori in luogo della SALC. Il Comune, a seguito dell'avvio di accertamenti, ha infine ordinato alla OTG Office, e non anche alla SALC, il ripristino delle opere edilizie secondo il progetto asseverato e sue varianti.

Avverso i provvedimenti in epigrafe è insorta la ricorrente rassegnando le seguenti censure:

1.1 VIOLAZIONE DI LEGGE DEGLI ARTT.22, COMMA 2, 31, 34 E 38 DEL DPR N.380/2001, DEGLI ARTT.3 E 10 DELLA LEGGE N.241/1990 E DELL'ART.151 DEL R.E. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO. ILLOGICITA' MANIFESTA. DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Milano per dedurre che l'avvenuta presentazione di SCIA nel 2021 avrebbe comportato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione da parte della ricorrente e che, comunque, la situazione accertata in fatto era difforme da quella rappresentata nei titoli edilizi. SALC Spa si è costituita per dedurre di essere mero esecutore dell'appalto e che il

conseguimento del titolo in sanatoria confermerebbe che le opere ne erano originariamente sprovviste.

La ricorrente ha insistito circa l'interesse alla decisione, dal momento che la SCIA ha avuto riguardo al completamento dell'intervento già previsto nel progetto approvato con PdC n.213/2015.

2.1 Successivamente il Comune di Milano ha depositato provvedimento del 10 marzo 2020 di sospensione per un anno dell'efficacia del provvedimento di ripristino oggetto di impugnazione; conseguentemente parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di misure cautelari.

3. All'udienza pubblica straordinaria del 17 ottobre 2024, uditi come da verbale gli avvocati in collegamento da remoto, il Tribunale si è riservata la decisione.

3.1 Il Collegio, considerato che parte ricorrente asserisce che l'interesse alla decisione permane "anche sotto il profilo risarcitorio" (pag.4 della memoria depositata il 26 settembre 2024), prescinde dal profilo di possibile improcedibilità e ritiene che il ricorso non meriti accoglimento per le ragioni di seguito specificate.

4. In via preliminare la Sezione esprime l'avviso che, con riguardo ad un organismo edilizio autonomamente utilizzabile siccome realizzato in assenza di titolo autorizzativo, in caso di ordine di demolizione ed anche di acquisizione al patrimonio dell'Ente, non è richiesta una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico sottese alla determinazione assunta o della comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, in quanto il presupposto per l'adozione dell'ordine de quo è costituito esclusivamente

dalla constatata esecuzione dell'opera in difformità dal titolo abilitativo o in sua assenza.

Con tali premesse le censure in termini di violazione di legge non meritano positiva valutazione in quanto il provvedimento demolitorio, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, II, 29.1.2019, n.203; Napoli, IV, 10.1.2019, n.137; Cons. Stato, VI, 5.11.2018, n.6233).

Nemmeno è dovuta in siffatte ipotesi la comunicazione di avvio del procedimento, atteso che per gli atti repressivi degli abusi edilizi che hanno natura urgente e vincolata – proprio in considerazione dell'avvenuta realizzazione di una trasformazione del territorio senza alcun titolo abilitativo - non sono richiesti apporti partecipativi dei soggetti destinatari nemmeno quanto alla determinazione dell'area di sedime, che potrà sempre essere meglio specificata nella successiva fase dell'accertamento dell'inottemperanza.

Non troverebbero ingresso neanche le censure di natura procedimentale, essendo orientamento pacifico in giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, II, 13.6.2019, n.3971; Cons. Stato, II, 13.6.2019, n.3971; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 6.6.2022, n. 1309; TAR Campania, Napoli, IV, 10.1.2019, n.137) che l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione e la stessa acquisizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario

dell'atto. I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, dunque, non devono essere preceduti da tale comunicazione, perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime; inoltre, seppure si aderisse all'orientamento che ritiene necessaria tale comunicazione anche per gli ordini di demolizione – peraltro dovuta soltanto laddove si contesti la sussistenza degli elementi fattuali posti alla base della determinazione finale dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, III, 14.9.2021, n. 6288; anche, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 27.6.2022, n. 1514; IV, 8.3.2022, n. 548; II, 4.2.2022, n.262) – troverebbe comunque applicazione nel caso in esame l'art. 21-octies, comma 2, prima parte, della Legge n. 241/1990 (introdotto dalla Legge n. 15/2005), nella parte in cui dispone che "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento ... qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

Difatti, la consolidata giurisprudenza amministrativa interpreta le norme in materia di partecipazione procedimentale non in senso formalistico, bensì avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la loro inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica Amministrazione (Cons. Stato, VI, 7.10.2022, n. 8613; VI, 13.4.2022, n. 2772; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 20.12.2023, n. 3131; IV, 2.5.2023, n. 1043; IV, 21.4.2023, n. 982).

4.1 Con specifico riferimento alla fattispecie per cui è controversia, è fuori dubbio che parte ricorrente presentava titoli edilizi ed autorizzazioni in ordine all'immobile

per cui è controversia come sottoposto a vincolo paesaggistico; è, altresì, indiscusso che, in sede di sopralluogo, venivano accertate difformità al piano quarto-sottotetto abitabile uso ufficio quanto a partizioni ed impianti con incremento di slp, al piano terzo in termini di fan-coil non indicati in progetto e diversa rappresentazione planimetrica della copertura, al piano seminterrato quanto a rampa non prevista in progetto ed al piano primo interrato per cassonetto a soffitto per gruppi terminali ispezione-sifone-braga. Ora, come confermato dalla documentazione in atti che prova la veste di committente delle opere di completamento e ristrutturazione, l'istante ha avuto la disponibilità dell'opera abusiva in quanto proprietaria del manufatto, anche per piani diversi dal quarto fuori terra interessato dalla traslazione di s.l.p., ragion per cui legittimamente la notifica del provvedimento di ripristino si è perfezionata nei confronti di chi, in quel momento, deteneva l'immobile indipendentemente dall'aver contribuito a realizzare l'abuso. Del resto dalla lettura dell'art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380/2001 emergono come destinatari della sanzione demolitoria, in forma non alternativa ma congiunta, il proprietario ed il responsabile dell'abuso: ne discende che l'ordinanza di demolizione può legittimamente essere emanata, come nella specie, nei confronti degli amministratori della società proprietaria del manufatto, sebbene non responsabili della relativa esecuzione, trattandosi di illecito permanente sanzionato in via ripristinatoria, a prescindere dall'accertamento del dolo o della colpa del soggetto interessato, nonché del suo stato di buona fede rispetto alla commissione dell'illecito. Infatti la condizione di estraneità o di buona fede soggettiva al momento della commissione dell'illecito potrebbe assumere rilievo unicamente ai fini della successiva acquisizione gratuita al patrimonio

comunale, ferma restando la possibilità del proprietario di avvalersi, ricorrendone i presupposti, degli ordinari rimedi civilistici contro il terzo responsabile dell'abuso.

4.2 Sotto ulteriore profilo i motivi dedotti in sede ricorsuale, previa trattazione unitaria, risultano infondati ove si consideri che l'art. 22 del DPR n.380 del 2001, al comma 2-bis, prende in considerazione "le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale", per affermarne la realizzabilità "mediante segnalazione certificata d'inizio attività", ma solo "a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore".

A questo punto, a voler comunque ipotizzare la possibilità che un intervento di ristrutturazione edilizia sia attuabile, non solo su di un edificio già esistente e completato, bensì anche su di un edificio ancora in costruzione, occorre verificare se e in quale misura detta ristrutturazione (comportante necessariamente, come già detto, una variazione dell'originario progetto assentito) sia compatibile con la normativa che regola appunto la possibilità di operare varianti, e in quali casi costituisca titolo edilizio necessario e sufficiente la SCIA in luogo del permesso di costruire.

4.2.1 Ebbene, lasciando da parte le varianti "essenziali" (venendo con esse, non solo modificato il progetto iniziale, ma addirittura prevista la realizzazione di un'opera diversa, nelle sue caratteristiche essenziali, rispetto a quella originariamente assentita, così da rendersi necessario il rilascio di un nuovo

permesso di costruire, dovendo l'Amministrazione effettuare rinnovate e approfondite valutazioni circa l'incidenza urbanistico-edilizia dell'opera come ridefinita), deve dirsi che nella prospettata ipotesi non possono applicarsi sic et simpliciter le regole in tema di ristrutturazione edilizia, risultando queste limitate dalle disposizioni in tema proprio di varianti.

Ecco, allora, che anche a volersi ammettere che la ristrutturazione possa riguardare un edificio solo progettato ma non ancora realizzato (si ribadisce, in via di mera ipotesi), si avrebbe comunque la sua assentibilità con SCIA soltanto nei ben delineati limiti posti dai commi 2 e 2 bis dell'art. 22 DPR n.380/2001, ovvero purché le variazioni apportate non incidano sui parametri urbanistici, sulle volumetrie, sulla destinazione d'uso e sulla categoria edilizia, né configurino una variazione essenziale; se si volesse sostenere il contrario (ovvero che la normativa in tema di ristrutturazione possa applicarsi sempre e senza alcuna restrizione), si avrebbe una irragionevole disapplicazione della più specifica - e quindi speciale - disciplina relativa ai casi di variante a permesso di costruire posta dai ricordati commi 2 e 2 bis dell'art.22 DPR n.380/2001 (sul punto, TAR Campania, Napoli, VIII, 4.1.2019, n.55).

4.3 Pertanto, nel caso in questione, caratterizzato da difformità quanto a partizioni ed impianti con incremento di slp e da diversa rappresentazione planimetrica della copertura, si sono verificate delle variazioni essenziali (secondo la previsione dell'art. 32 DPR 380/2001) al progetto originario, per cui a ragione il Comune di Milano ha adottato il provvedimento oggetto di impugnazione.

4.4 Dal corretto inquadramento della fattispecie discende pertanto, ai fini sanzionatori, l'inapplicabilità delle disposizioni invocate e la soggezione delle opere abusive in discussione al più rigoroso regime stabilito dall'art. 31, comma 2, del T.U. in materia di edilizia, in base al quale "Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione [...]". Peraltro, con l'istituto del cd. accertamento di conformità, nella disciplina sia dell'art. 13 della Legge n.47/1985 sia dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, il Legislatore ha inteso consentire la sanatoria dei soli abusi formali, cioè di quelle opere che, pur difformi dal titolo (od eseguite senza alcun titolo), risultino rispettose della disciplina sostanziale sull'utilizzo del territorio, e non solo di quella vigente al momento dell'istanza di sanatoria, ma anche di quella vigente all'epoca della loro realizzazione (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, VI, 9 .9. 2004, n. 11896; T.A.R. Liguria, I, 17 .5. 2005, n. 670). La sanabilità dell'intervento, in altri termini, presuppone necessariamente che non sia stata commessa alcuna violazione di tipo sostanziale, in presenza della quale, invece, non potrà non scattare la potestà sanzionatorio - repressiva degli abusi edilizi prevista dagli artt. 27 e ss. del D.P.R. n. 380/2001. Anzi, proprio la doverosità dell'esercizio di siffatta potestà, costantemente affermata dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 22.11.2021, n.2588; T.A.R. Lazio, Latina, 27 giugno 2005, n. 568; C.d.S., Sez. V, 6 maggio 1995, n. 721), rafforza quanto appena detto circa la sanabilità, attraverso gli artt. 13 e 36 ss., delle sole violazioni formali. Non può ammettersi, infatti, a pena di introdurre una contraddizione all'interno dello stesso corpus legislativo, che il

Legislatore da un lato imponga all'Amministrazione di reprimere e sanzionare gli abusi edilizi, dall'altro che acconsenta a violazioni sostanziali della normativa del settore, quali rimangono - sul piano urbanistico - quelle conseguenti ad opere per cui non esista la cd. doppia conformità, dovendosi aver riguardo al momento della realizzazione dell'opera per valutare la sussistenza dell'abuso.

4.5 Le censure in termini di eccesso di potere e di difetto di motivazione sono ancor più destituite di fondamento se si considera che in giurisprudenza è opinione consolidata (ad es., Cons. Stato, IV, 25.11.2008, n.5811) che "l'esercizio dei poteri di vigilanza e repressivi rappresenta, in via generale, una delle imprescindibili modalità di cura dell'interesse pubblico affidato all'una od all'altra branca dell'Amministrazione ed è espressione del principio di buon andamento di cui all'art. 97, Cost." e che "nella specifica materia dell'attività urbanistico-edilizia, un potere specifico di vigilanza (esercitabile, per la sua stessa natura, anche mediante provvedimenti innominati), volto ad assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, è affidato dalla legge al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale (art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001), non sussistendo l'obbligo di comparazione degli interessi e non essendo rinvenibile un affidamento tutelabile del privato (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 6.6.2022, n.1309; 30.3.2020, n.572; 18.9.2018, n.2098). I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, dunque, sono tipizzati e vincolati nella misura in cui presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime; inoltre, seppure si aderisse all'orientamento che ritiene necessaria tale comunicazione anche per gli ordini di

demolizione, troverebbe comunque applicazione nel caso in esame l'art. 21-octies, comma 2, prima parte, della Legge n. 241/1990 (introdotto dalla Legge n. 15/2005), nella parte in cui dispone che "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento ... qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

4.6 Per il resto il Collegio ritiene di far proprio quanto ribadito dall'Adunanza Plenaria (17.10.2017, n.9), ovvero che il tempo trascorso (in ipotesi, anche rilevante) fra il momento della realizzazione dell'abuso e l'adozione dell'ordine di demolizione non determina l'insorgenza di uno stato di legittimo affidamento e non innesta in capo all'amministrazione uno specifico onere di motivazione, ciò in quanto il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell'interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell'intervento (Cons. Stato, VI, 27.3.2017, n. 1386; 6.3.2017, n. 1060). Il carattere del tutto vincolato dell'ordine di demolizione (che deve essere adottato a seguito della sola verifica dell'abusività dell'intervento) fa sì che esso non necessiti di una particolare motivazione circa l'interesse pubblico sotteso a tale determinazione; infatti il provvedimento di demolizione non deve motivare in ordine a un ipotetico interesse del privato alla permanenza in loco dell'opus (Cons. Stato, VI, 21.3.2017, n.1267). Nemmeno occorre motivare in modo particolare un provvedimento con il quale sia ordinata la demolizione di un immobile abusivo quando sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla sua realizzazione: infatti l'ordinamento tutela l'affidamento di chi versa in una situazione antiggiuridica soltanto laddove esso presenti un carattere incolpevole, mentre la realizzazione di un'opera abusiva si

concretizza in una volontaria attività del costruttore realizzata contra legem (in tal senso Cons. Stato, IV, 28.2.2017, n. 908; VI, 13.12.2016, n. 5256). L'ordine di demolizione presenta un carattere rigidamente vincolato e non richiede né una specifica motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né una comparazione fra l'interesse pubblico e l'interesse privato al mantenimento in loco dell'immobile, ciò in quanto non può ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può in alcun modo legittimare (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 5.6.2020, n.997; 30.3.2020, n.572; Cons. Stato, 28.2.2017, n. 908; IV, 12.10.2016, n. 4205; 31.8.2016, n. 3750).

4.7 La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, A.P., 5.1.2015, n. 5, nonché Cass. Civ., SS. UU., 12.12.2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all'ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., II, 22.3.1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., V, 16.5.2012, n. 7663 e, per il Consiglio di Stato, VI, 19.1.2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

5. Per tali motivi il ricorso con le richieste ivi formulate va respinto per come infondato.

Sussistono, tuttavia, motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio anche in ragione della natura degli abusi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 17 ottobre 2024, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore

Katiuscia Papi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Gabriele Nunziata

IL PRESIDENTE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI